



## AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

### IL PRESIDENTE

Ordinanza N. 4

**Vista** la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO** il decreto del Ministro dei Trasporti del 6 febbraio 2008, notificato il 7 febbraio 2008, di nomina del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

**Visto** l'Art. 22 del Dlgs 27 luglio 1999, n. 272, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso;

**Visto** il Decreto del Presidente del 16 aprile 1999, n. 555, "Regolamento per la disciplina di attività Industriali, Artigianali e Commerciali che si esercitano nel porto di Genova";

**Vista** l'Ordinanza 22 maggio 2001, n. 4, "Regolamento per il transito e per la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova";

**Visto** il Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2004 n° 36, in tema di procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

**Sentita** per le vie brevi la Capitaneria di Porto Genova competente per territorio;

**Sentito** il Servizio Atti Autoritativi e Demanio – Ufficio Registri Obbligatori;

**Considerata** la necessità di meglio definire le procedure di afflusso/deflusso delle merci pericolose destinate e/o provenienti dai Depositi Costieri, di quelle destinate al rifornimento alle navi ed ai mezzi meccanici in porto, nonché quelle destinate all'imbarco diretto;

### ORDINA

#### Art.1

L' Articolo 2 dell'Ordinanza 22 maggio 2001 n° 4 è integrato e modificato così come di seguito riportato:



a) L'Art. 2 comma 2 è così sostituito:

Possono entrare e circolare all'interno del porto solamente le merci pericolose autorizzate.

b) All'Art 2 comma 3 è aggiunto il seguente punto:

Ai fini dell'imbarco diretto è richiesta la sussistenza contemporanea delle sotto elencate condizioni:

- 1) Nave attraccata in banchina ed operativa;
- 2) La merce pericolosa posizionato sul veicolo destinato all'effettuazione delle operazioni di imbarco;
- 3) Presenza all'interno del terminal di motrice adeguata alla movimentazione del mezzo di cui al precedente punto 2 per eventuali spostamenti in caso di emergenza.

c) L'art. 2 comma 5, al punto primo, vengono soppresse le parole "**o dal Deposito Costiero**";

d) All'Art. 2 comma 5, dopo il primo punto è inserito il seguente punto:

Nel caso di merci pericolose destinate e/o provenienti dal Deposito Costiero, lo Spedizioniere o il Deposito medesimo sono tenuti a comunicare all'Autorità Portuale (Servizio Ambiente, Igiene Sicurezza del Lavoro Portuale e Logistica Interna – Ufficio Relazione Enti per la Sicurezza Portuale), entro la giornata non festiva, antecedente la data prevista delle operazioni di carico/scarico della merce pericolosa, quanto segue:

La provenienza e/o la destinazione della merce;  
Data e ora di previsto arrivo/partenza della stessa;  
Varco portuale di entrata e/o uscita;  
Nome tecnico della merce, classificazione IMO e numero UN;  
Attestazione che i veicoli sono regolarmente contrassegnati ed etichettati in conformità alla vigente normativa IMDG Code e ADR;

e) All'Art 2 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 Bis:

Alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono attenersi anche le Società che effettuano operazioni di rifornimento combustibile alle navi nonché ai mezzi/macchine operatrici portuali che per le loro caratteristiche tecniche sono impossibilitate a rifornirsi da impianto fisso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, che ha efficacia abilitante allo svolgimento dell'attività sino al termine del pertinente anno solare, le Società interessate dovranno presentare l'istanza in carta resa legale con allegato le seguenti documentazioni:

- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme delle vigenti

- disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- dichiarazione contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché il personale che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;
  - copia della polizza assicurativa a copertura di tutti i principali rischi di danni a persone e/o cose di terzi, comprese quelle di pertinenza dell'Autorità Portuale, inerenti alla sua attività;
  - copia del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività rilasciato dall'Amministrazione competente;

### **NORME TRANSITORIE**

Le Società che alla data della presente Ordinanza risultano già in possesso dell'autorizzazione ex Art. 68 C.N. per le operazioni di rifornimento combustibile alle navi ed ai mezzi operativi portuali, sono considerate autorizzate sino alla scadenza di validità dell'autorizzazione stessa.

#### **Art. 2**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che entra in vigore alle ore 00,00 del giorno 25 agosto 2008, i contravventori salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punibili ai sensi dell'Art. 57 del D.Lgs. 272/99 e dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione.

Genova, **27 AGO. 2008**

**IL PRESIDENTE**  
Luigi MERLO

